



La moderna impresa di autotrasporto: autorizzazioni, cabotaggio, capacità professionale, subvezione, multimodalità, responsabilità

*Caso 1. E' ancora possibile l'intermediazione e la
rivendita di servizi di autotrasporto?*

FAI, 30 Ottobre 2015

Relatori: Avv. Gaetano Morazzoni – Avv. Benedetto Fratello



I requisiti comuni (e comunitari) di accesso alla professione di trasportatore su strada e di esercizio della stessa – Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009

Sede effettiva e stabile in uno Stato membro

Onorabilità

Adeguatezza idoneità finanziaria

Idoneità professionale



I requisiti comuni (e comunitari) di accesso alla professione di trasportatore su strada e di esercizio della stessa – Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009

Adeguate idoneità finanziaria: Mezzi tecnici?

Autorizzazione per l'esercizio della professione: Il REN – Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada

L'immissione in circolazione di uno o più veicoli (art. 9 DM 25 novembre 2011)



La nozione di vettore I

“L’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi” (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 286 del 2005).



La nozione di vettore II

“L’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada” (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 286 del 2005).



La nozione di vettore III

“L’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce” (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 286 del 2005).



La nozione di sub-vettore

“L’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) N. 1072/2009 [...] svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore” (art. 2, co. 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 286 del 2005).



La disciplina della sub-vettura (art. 6 ter, d.lgs. n. 286/2005)

“Qualora le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura”;

“In mancanza dell’accordo [...] in caso di affidamento [...] il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite”;

In caso di sub-sub-vettura non autorizzata, *“il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite”*, oltre responsabilità solidale del sub-vettore in caso di inadempimento fiscale, retributivo, contributivo e assicurativo da parte del sub-sub-vettore.



La nozione di committente

“Anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto” (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 286 del 2005).



CASO 1. E' ancora possibile l'intermediazione e la rivendita di servizi di autotrasporto?

Le ragioni del sì.

Le ragioni del no.

